

**CAPITOLATO POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI,
DIRETTORI GENERALI**

LOTTO 6
CIG 7718151381
La presente polizza è stipulata tra

AGECONTROL SPA
VIA G.B. Morgagni 30/H
00161 ROMA
P.IVA 01726561002

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2018
Alle ore 24.00 del :	31.12.2019

FRONTESPIZIO

1. Contraente	Agecontrol Spa
2. Società	Contraente e Società Controllate
3. Intermediario	Aon S.p.A.
4. Limite di Risarcimento	a) Per ogni Danno : Euro 5.000.000,00 b) Per Periodo Assicurativo : Euro 5.000.000,00
Sottolimito di Risarcimento Spese Legali per Inquinamento (Garanzia 7)	c) Per ogni Danno : Euro 50.000,00 d) Per Periodo Assicurativo : Euro 50.000,00
Sottolimito per la Garanzia 8 e per la Garanzia 9 (facoltativa)	e) Per ogni Danno : Euro // f) Per Periodo Assicurativo : Euro //
5. Franchigia	a) Garanzia 1,3,4,5,6,7,8 e 9: Nessuna b) Garanzia 2: Nessuna
6. Assicurato/i	<ul style="list-style-type: none"> • Gli Assicurati come definiti all'Art.2.1 delle Definizioni • La Società (solo per la Garanzia 2 dell'Art. 1 Oggetto della Copertura)
7. Estensione territoriale	Garanzie 1,2,3,4,5 e 6: mondo intero Garanzie 7,8,9: mondo intero ad eccezione degli Stati Uniti d'America (USA)
8. Inserimento automatico per nuove Società Controllate	Qualsiasi società il cui attivo patrimoniale non superi il 30% dell'attivo consolidato della Contraente , in base alle condizioni stabilite all'Articolo 13.
9. Società Partecipate	a) tutti gli enti senza scopo di lucro in cui la Società abbia una rappresentanza negli organi direttivi; b) le società di seguito indicate: //
10. Periodo Assicurativo	In vigore dalle ore 24:00 del 31.12.2018 alle ore 24:00 del 31.12.2019 (ora locale italiana)
11. Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro	<p>a) Premio imponibile per l'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro: 30% dell'ultimo Premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 1 anno; 60% dell'ultimo Premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 2 anni; 90% dell'ultimo Premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 3 anni; 120% dell'ultimo Premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 4 anni; 150% dell'ultimo Premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 5 anni; Nessun sovrappremio per un periodo addizionale di 5 anni (valida per le Società Controllate con sede in Francia)</p> <p>b) Premio imponibile per l'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro per Amministratori Cessati o Decaduti: Nessun sovrappremio per un periodo addizionale di 5 anni.</p>

QUESTA POLIZZA E' IN FORMA "CLAIMS MADE". SE NON DIVERSAMENTE PATTUITO LA PRESENTE POLIZZA COPRE UNICAMENTE I SINISTRI AVANZATI NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI PER LA PRIMA VOLTA DURANTE IL PERIODO ASSICURATIVO.

CONTRAENTE
(Timbro e Firma)

COMPAGNIA
(Timbro e Firma)

Art. 1) Oggetto dell'Assicurazione

Garanzie estese al Mondo Intero

- Garanzia 1** La **Compagnia** si obbliga a tenere indenni gli **Assicurati** per i **Danni** relativi a **Sinistri** avanzati nei loro confronti.
- Garanzia 2** La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne la **Società** per i **Danni** fino alla misura dell'indennizzo che la **Società** abbia corrisposto agli **Assicurati**.
- Garanzia 3** La **Compagnia** si obbliga a tenere indenni gli **Assicurati** per **Spese di Rappresentanza Legale**.
- Garanzia 4** La **Compagnia** si obbliga a tenere indenni i coniugi degli **Assicurati** per i **Danni** relativi a **Sinistri** avanzati **nei Confronti dei Coniugi**.
- Garanzia 5** La **Compagnia** si obbliga a tenere indenni gli **Assicurati** per i **Danni** relativi a **Sinistri in Materia di Lavoro**.
- Garanzia 6** La **Compagnia** si obbliga a tenere indenni gli **Assicurati** per le **Spese di Pubblicità** fino all'importo pari al 15% del Limite di Risarcimento stabilito al punto 4 del frontespizio (lettere "a" e "b"), fino ad un massimo di Euro 150.000 per ogni **Sinistro**.

Garanzie estese al Mondo Intero con esclusione degli Stati Uniti

- Garanzia 7** La **Compagnia** si obbliga a tenere indenni gli **Assicurati** per le **Spese Legali** relative a **Sinistri** conseguenti ad **Inquinamento** fino al limite massimo previsto al punto 4 (lettere "c" e "d") del frontespizio.
- Garanzia 8** La **Compagnia** si obbliga a tenere indenni gli **Assicurati** per i **Danni** relativi a **Sinistri** avanzati nei confronti di ogni **Assicurato** e/o **Dipendente** che, su richiesta della **Società**, ricopra la qualifica di **Assicurato** (così come definito dal primo capoverso della definizione 2.1) in una qualsiasi **Società Partecipata** senza scopo di lucro.
- Garanzia 9 (facoltativa)** La **Compagnia** si obbliga a tenere indenni gli **Assicurati** per i **Danni** relativi a **Sinistri** avanzati nei confronti di ogni **Assicurato** e/o **Dipendente** che, su richiesta della **Società**, ricopra la qualifica di **Assicurato** (così come definito dal primo capoverso della definizione 2.1) in una qualsiasi **Società Partecipata** indicata al punto 9 lettera b) del frontespizio.

Art. 2) Definizioni

Ogni termine che nella presente **Polizza** sia indicato in **grassetto**, al singolare o al plurale, si intende definito come segue:

2.1 Assicurato/i

Le persone fisiche che sono state, sono o saranno nominate: Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere di Amministrazione, Membro del Consiglio Direttivo o dell'organismo sociale equivalente, Membro del Consiglio di Sorveglianza, Membro del Consiglio di Gestione, Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, Revisore Contabile, Membro effettivo o supplente del Collegio Sindacale, Direttore Generale, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, "Director & Officer", Dirigenti o **Dipendenti** con deleghe speciali da parte del Consiglio di Amministrazione della **Società** ovvero dell'Organo amministrativo equivalente o riconosciuti responsabili quali

amministratori di fatto, membri dell'Organismo Speciale di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il **Dipendente** designato quale responsabile della sicurezza come indicato dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il **Dipendente** designato quale responsabile del trattamento dei dati personali (in Italia Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. e normative equivalenti vigenti in altri ordinamenti), qualora gli **Atti Dannosi** agli stessi riferibili riguardino l'esercizio di funzioni manageriali e di supervisione.

2.2 Atto Dannoso

Ogni azione o omissione dannosa, anche se originata da colpa grave, commessa, tentata o presumibilmente commessa o tentata anteriormente o durante il **Periodo Assicurativo**, da qualsiasi **Assicurato** nell'ambito della propria funzione in seno alla **Società** ed alle **Società Partecipate**.

2.3 Compagnia

.....

2.4 Contraente

La società o ente indicata al punto 1 del frontespizio, che sottoscrive la presente **Polizza**.

2.5 Danno/i

L'importo che ogni **Assicurato** è legalmente tenuto a versare singolarmente o solidalmente, in conseguenza di qualsiasi **Sinistro**, comprese:

- 1) le **Spese Legali**;
- 2) le **Spese di Rappresentanza Legale**;
- 3) le **Spese di Pubblicità**;
- 4) danni riconosciuti da sentenza, lodo arbitrale, transazione giudiziaria o extragiudiziaria, inclusi i "danni punitivi o esemplari".

Il **Danno** non comprende:

- a) gli importi per i quali gli **Assicurati** siano stati esonerati dal pagamento e che non siano a carico della **Società**;
- b) i fatti non assicurabili secondo le leggi o regolamenti vigenti;
- c) multe e sanzioni di ogni genere;
- d) i danni "punitivi" o "esemplari", così come riconosciuti in alcune giurisdizioni, in relazione a **Sinistri in Materia di Lavoro**.

2.6 Dipendente

Le persone fisiche che hanno con la Società un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e regolato da un contratto nazionale di lavoro, laddove applicabile; le persone fisiche che hanno con la Società un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o regolato da un contratto di lavoro interinale; nonché il personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato e con contratti di collaborazione continuativa.

Sono inclusi a titolo esemplificativo e non limitativo di cui D.Lgs. 276/2003 in applicazione della legge 14/02/2003 No. 30 (Legge Biagi) o i lavoratori a progetto (ex co.co.co) ed ogni successiva modifica o integrazione. Ogni altra persona fisica che ricopra una posizione equivalente in base all'ordinamento giuridico.

2.7 Inquinamento

- 1) la reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di **Sostanze Inquinanti** su beni mobili, immobili, terra, acqua e atmosfera;
- 2) qualunque decisione o richiesta, volontaria o forzata, in base alla quale gli **Assicurati** e/o la **Società** debbano esaminare, provare, controllare, pulire, ritirare, trattare, contenere, decontaminare o neutralizzare le **Sostanze Inquinanti**;
- 3) qualunque aggressione o danno all'ambiente anche in assenza di **Sostanze Inquinanti**.

2.8 Insolvenza

Situazione derivante da:

- 1) fallimento o altra procedura concorsuale della **Società** e delle **Società Partecipate**;

- 2) nomina da parte di un'autorità competente di un revisore, commissario, liquidatore o altra persona incaricata di supervisionare, dirigere, liquidare o assumere il controllo della **Società** e delle **Società Partecipate** o figura equivalente in ogni altra giurisdizione.

- 2.9 Periodo Assicurativo** Si intende il periodo di tempo specificato nel punto 10 del Frontespizio di polizza. E' fatta salva la facoltà di entrambe le parti di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi entro 90 giorni dalla data della suddetta scadenza.
- 2.9 bis Periodo Assicurativo Annuale** Ciascuna frazione annuale del **Periodo Assicurativo**.
- 2.10 Polizza** Il documento che prova l'assicurazione.
- 2.11 Premio** La somma dovuta dalla **Contraente** alla **Compagnia**.
- 2.12 Ricerca Formale** Inchiesta, ricerca, procedimento formale o amministrativo che richiede la partecipazione dell'**Assicurato**, avanzato per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**, intrapreso o richiesto da un'autorità, istituzione o organo competente per esaminare i fatti della **Società** o dell'**Assicurato**.
- 2.13 Sinistri in Materia di Lavoro** **Sinistro**, così come definito al punto a) della definizione 2.14, avanzato da un **Dipendente** o **Assicurato** passato, attuale o potenziale della **Società** o **Dipendente** di qualsiasi **Società Partecipata**, o comunque avanzato da un'autorità competente in materia lavorativa, basato su o in conseguenza di licenziamento ingiustificato, cessazione, inadempienza del contratto di lavoro, scritto o verbale, diffamazione, maltrattamenti, molestie sessuali o di altro tipo, mobbing, grave mancanza di considerazione, violazione di leggi sul lavoro o violazione della privacy.
- 2.14 Sinistro**
- a) Con riferimento alle Garanzie 1,2,6,7,8 e 9:
 - 1) richiesta scritta di risarcimento per **Danni**, ad eccezione delle richieste dell'**Assicurato**, della **Società** e delle **Società Partecipate**;
 - 2) procedimento civile;
 - 3) procedimento penale;
 - 4) procedimento amministrativo intrapreso con un provvedimento formale;avanzato per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** nei confronti di un **Assicurato** in conseguenza di un **Atto Dannoso**.
Verranno altresì considerati parte dello stesso **Sinistro** gli appelli conseguenti ai procedimenti sopra indicati.
Diverse richieste di risarcimento determinate dalla medesima causa costituiscono un solo ed unico **Sinistro**.
 - b) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 3: una **Ricerca Formale**.
 - c) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 4: un **Sinistro nei Confronti del Coniuge**.
 - d) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 5: **Sinistro in Materia di Lavoro**.
- 2.15 Sinistro nei Confronti del Coniuge** **Sinistro** (così come definito al punto c) della definizione 2.14) **nei Confronti del Coniuge** dell'**Assicurato** (così come definito al primo capoverso della definizione 2.1) ma esclusivamente in quanto coniuge dell'**Assicurato** o del diritto di proprietà di tale coniuge sui beni che il danneggiato richieda a titolo di risarcimento.

- 2.16 Società** **Contraente e Società Controllate.**
- 2.17 Società Controllata** Ogni società o ente di cui la **Contraente** controlli direttamente o indirettamente:
- 1) la maggioranza dei diritti di voto (50% + 1); o
 - 2) il diritto di nomina o di cessazione della maggior parte dei membri del Consiglio di Amministrazione; o
 - 3) il controllo effettivo della maggior parte dei diritti di voto in base ad un accordo scritto con altri azionisti.
- 2.18 Società Partecipate** a) tutti gli enti senza scopo di lucro in cui la **Società** abbia una rappresentanza negli organi direttivi;
b) le società indicate al punto 9 lett. b) del frontespizio.
- 2.19 Sostanze Inquinanti** Ogni sostanza che mostri caratteristiche pericolose per l'ambiente compresi fra gli altri solidi, liquidi, gas irritanti o contaminanti, inclusi fumo, vapore, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, prodotti chimici e rifiuti.
I rifiuti includono fra gli altri materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.
- 2.20 Spese Legali** La parte dei **Danni** che costituisce spese giudiziarie, costi e onorari di importo ragionevole sostenuti per la difesa, ricerca o valutazione di un **Sinistro** (ad eccezione delle retribuzioni e altri costi interni della **Società** o della **Società Partecipata**) e, nelle giurisdizioni dove esistono, le spese di costituzione delle fideiussioni (Bail Bonds) necessarie a garantire la libertà provvisoria dell'**Assicurato**, escluso l'ammontare delle fideiussioni stesse.
- 2.21 Spese di Pubblicità** Spese, costi, ed onorari di importo ragionevole di terzi sostenuti da un **Assicurato** in nome proprio o della **Società** per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria in caso venga avanzato un **Sinistro** coperto dalla presente **Polizza** e nel caso in cui tale **Sinistro** sia reso pubblico con qualunque mezzo.
- 2.22 Spese di Rappresentanza Legale** La parte dei **Danni** che rappresenta spese, costi ed onorari di importo ragionevole sostenuti da un **Assicurato** in nome e per conto proprio e che sia tenuto a pagare per sostenere una **Ricerca Formale**.
- 2.23 Stati Uniti** Gli Stati Uniti d'America, i loro territori o possedimenti, o qualsiasi territorio che si trovi sotto la loro giurisdizione.
- 2.24 Terzi** Le persone fisiche o giuridiche con esclusione della Società.
La Società si intende definita come Terzo qualora venga promossa un'azione sociale di responsabilità ai sensi di legge ("Shareholders' Derivative Action"), secondo le modalità previste dalla letter i) dell'Art. 3) "Esclusioni"

Per facilità di lettura i termini definiti potranno essere ripetuti.

Art. 3) Esclusioni

La presente **Polizza** non copre i **Danni** relativi ai **Sinistri**:

- a) **Dolo** conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi atto o omissione dolosa dell'**Assicurato**
- b) **Compensi degli Assicurati** conseguenza diretta o indiretta del conseguimento da parte di qualunque **Assicurato** di benefici personali, remunerazione, indennizzo o qualsiasi altro beneficio al quale l'**Assicurato** non avesse legalmente diritto;

Le esclusioni di cui ai punti a) e b) non si applicano alle Spese Legali, alle Spese di rappresentanza Legale e/o alle Spese di Pubblicità.

- c) **Danni a persone e/o cose** per:
c) Danni a persone e/o cose direttamente ed indirettamente derivanti da:
- danni morali (ad eccezione dei Sinistri in Materia di Lavoro)
- infortuni, lesioni personali, malattia o morte
- danni, distruzione o perdita d'uso di beni mobili ed immobili
- d) **Inquinamento** per **Inquinamento**, ad eccezione di quanto stabilito per le **Spese Legali** dalla Garanzia 7, dell'Art. 1) "Oggetto dell'Assicurazione"
- e) **Assicurazioni Precedenti** conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi fatto, circostanza o situazione comunicata per iscritto su polizze sostituite o rinnovate dalla presente;
- f) **Sinistri Precedenti o in Sospeso** conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi procedimento extragiudiziale o altro processo in sospeso o ordinanza, decreto o sentenza emessa nei confronti di un **Assicurato**, della **Società** o delle **Società Partecipate** prima della data di effetto della presente **Polizza**, o di qualunque **Sinistro** successivo basato su, in relazione a, o come conseguenza diretta o indiretta degli stessi fatti, circostanze o situazioni connesse a quelli adottati nei procedimenti di cui sopra;
- g) **Fondi Pensione** conseguenza diretta o indiretta di violazioni di leggi o disposizioni esistenti in qualunque giurisdizione che regolino le responsabilità o doveri dei fiduciari o dei gestori di piani pensionistici o fondi di previdenza e assistenza o che prevedano altri benefici per i dipendenti (fra cui Employee Retirement Income Security Act del 1974 per gli **Stati Uniti**);
- h) **Emissione di Titoli** conseguenza diretta o indiretta di offerte al pubblico, emissioni e vendita di titoli azionari sui mercati regolamentati emessi dalla **Società** e/o dalle **Società Partecipate**, in data successiva all'effetto della polizza in cui abbia influito o meno la preparazione ed emissione di prospetti informativi ("prospectus").
L'esclusione potrà essere derogata, a condizioni da pattuire, previa analisi delle informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura richieste dalla **Compagnia** e dietro corresponsione di un eventuale premio addizionale concordato;
- i) **Sinistri Avanzati da Congiunti** avanzati dal coniuge o da altri congiunti, ascendenti o discendenti, degli **Assicurati**, salvo che questi non possano dimostrare di aver subito un danno patrimoniale in qualità di soci o azionisti della **Società**;
- j) **Responsabilità Civile Professionale** formulati da terzi sulla base, sul presupposto o in conseguenza delle consulenze, dei servizi ed in generale dell'attività professionale della **Società** e/o delle **Società Partecipate** svolta nei confronti di detti terzi.

Esclusioni applicabili agli **Stati Uniti**

La Compagnia non coprirà i **Danni** relativi ai **Sinistri** presentati o proseguiti negli **Stati Uniti**:

- k) **Securities and Exchange Commission (SEC)** derivanti da e/o conseguenti a violazioni reali o presunte del Securities Act del 1933, del Securities Exchange Act del 1934, di ogni legge o regolamento emanato dalla Securities Exchange Commission a seguito dei suddetti atti, di ogni altra legge statale, federale, locale o provinciale riferita a titoli mobiliari o di ogni altra legge o regolamento emanato a seguito delle suddette leggi, compresi tutti gli eventuali emendamenti;
- l) **Inquinamento** conseguenza diretta o indiretta di **Inquinamento** ad eccezione di **Sinistri** avanzati da azionisti in nome e per conto della **Società** ("Shareholders' Derivative Action").

Art. 4) Applicazione Individuale delle Esclusioni

Nessuna circostanza o conoscenza dei fatti da parte di un **Assicurato** verrà imputata ad un altro **Assicurato** ai fini di stabilire la possibilità di copertura della presente **Polizza**.

Art. 5) Limite di Risarcimento

Il Limite di Risarcimento indicato al punto 4 del frontespizio, rappresenta l'importo massimo che la **Compagnia** deve versare in base alle Garanzie 1,2,3,4,5,8,9 per ogni **Periodo Assicurativo annuale** eventualmente comprensivo (in caso di attivazione) del Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** per qualsiasi **Danno** indipendentemente dal numero di **Assicurati** coinvolti in uno o più **Sinistri**.

Nel caso sia previsto un sottolimito, questo si intenderà parte integrante del Limite di Risarcimento e non in aggiunta allo stesso.

Il Limite di Risarcimento si ridurrà o si esaurirà via via che verranno effettuati i pagamenti sotto la voce di **Spese Legali, Spese di Rappresentanza Legale** o qualsiasi altro tipo di **Danno**, ad eccezione delle Garanzie 6 e 7 e di quanto previsto all'art.9, quinto capoverso.

Ai sensi del presente articolo il Limite di Risarcimento per il periodo di Estensione del termine per la Denuncia del Sinistro (qualora applicabile) sarà l'eventuale quota rimanente del Limite di Risarcimento riferito al **Periodo Assicurativo annuale** immediatamente precedente.

Nel caso in cui la **Compagnia** o qualsiasi **Società Controllata** o **Partecipata**, in forma diretta o indiretta, dalla Compagnia effettui qualche pagamento relativo ad altre polizze in rapporto a **Sinistri** coperti dalla presente **Polizza**, il Limite di Risarcimento o gli importi aggiuntivi stabiliti alle Garanzie 6 e 7, in rapporto a tali **Sinistri**, verranno ridotti in proporzione all'importo di tale pagamento.

I limiti stabiliti all'Articolo 1) per le Garanzie 6 e 7, verranno applicati per ogni **Danno** ed in aggiunta al Limite di Risarcimento specificato al punto 4 del frontespizio.

Art. 6) Estensione Territoriale

La presente **Polizza** è applicabile ai **Sinistri** presentati nei territori stabiliti al punto 7 del frontespizio, per tutte le Garanzie.

Art. 7) Validità della Copertura

La presente Polizza copre esclusivamente i Sinistri avanzati nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo che si riferiscono ad atti verificatisi, compiuti od omessi dagli Assicurati anteriormente o durante il Periodo Assicurativo ma successivamente alla data di trasformazione in Società per Azioni

Art. 8) Rinnovo

Senza tacito rinnovo

Art. 9) Gestione del Sinistro

Gli **Assicurati** hanno il diritto e sono tenuti a difendersi per qualsiasi **Sinistro** avanzato nei loro confronti. Essi sono tenuti ad informare regolarmente la **Compagnia** sullo svolgimento della difesa. Gli **Assicurati** non potranno ammettere alcuna responsabilità in qualunque procedimento (ad eccezione di quelli a carattere penale), accogliere transazioni giudiziali o extragiudiziali, intraprendere alcuna difesa e sostenere costi di difesa senza il previo consenso scritto della **Compagnia** che non potrà essere negato senza ragione. In nessun caso la **Compagnia**

ricoscerà le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali, periti tecnici od esperti che non siano stati dalla stessa preventivamente approvati.

La **Compagnia** si riserva inoltre la facoltà di nominare, qualora lo ritenga opportuno, legali, periti, tecnici od esperti da affiancare a quelli nominati dall'**Assicurato**.

La **Società** e/o gli **Assicurati** dovranno fornire alla **Compagnia** tutte le informazioni, l'assistenza e la collaborazione da questa richieste.

La **Compagnia** si impegna ad anticipare le **Spese Legali**, le **Spese di Rappresentanza Legale** e le **Spese di Pubblicità** entro i limiti e le condizioni stabiliti dalla **Polizza**.

La Compagnia terrà indenni gli Assicurati per le Spese legali necessarie alla definizione di ogni Sinistro coperto dalla presente Polizza, purché tali spese siano sostenute per resistere all'azione promossa contro gli Assicurati medesimi ed entro il limite di un importo pari a un quarto del Limite di Risarcimento ai sensi dell'Art. 1917 C.C.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese verranno ripartite tra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse

La **Compagnia** con il consenso scritto dell'**Assicurato**, potrà transigere in ogni **Sinistro** ritenga opportuno. Nel caso in cui l'**Assicurato** non dia il proprio assenso a tale transazione, la responsabilità della **Compagnia** per i **Danni** conseguenti a tale **Sinistro** non supererà l'importo per il quale la **Compagnia** avrebbe potuto transigere in tale **Sinistro** oltre ai costi e spese maturate alla data in cui la **Compagnia** propose per iscritto la transazione all'**Assicurato**.

Qualora siano applicabili le esclusioni:

- A) Dolo
- B) Compensi agli Assicurati

l'**Assicurato** sarà tenuto a restituire alla **Compagnia** le **Spese Legali**, le **Spese di Rappresentanza Legale** e le **Spese di Pubblicità** da questa anticipate.

Art. 10) Diritto di Surroga

La **Compagnia** che ha risarcito l'**Assicurato** è surrogata fino alla concorrenza dell'ammontare del risarcimento nei diritti dell'**Assicurato** verso i terzi responsabili (Art. 1916 C.C.).

Art. 11) Franchigie

- a) **Franchigia** La **Compagnia** non sarà tenuta al pagamento della parte di **Danno** inferiore all'importo della Franchigia indicata al punto 5 del frontespizio.
- b) **Risarcimento da parte della Società** Qualora la **Società** e/o qualsiasi **Società Partecipata** non si prenda carico del **Danno** (per motivi diversi dall'**Insolvenza**) per conto di qualsiasi **Assicurato** potendolo fare in base alla legge, la **Compagnia** risarcirà tale **Danno** coperto per conto dell'**Assicurato**. In tal caso la **Società** rimborserà alla **Compagnia** la Franchigia stabilita al punto 5 lettera b) del frontespizio.

Art. 12) Acquisizione o Costituzione di Società Controllate

Qualora durante il **Periodo Assicurativo**:

- 1) una o più società divengano **Società Controllate**, o
- 2) la **Società** costituisca un'altra società, o
- 3) la **Società** incorpori un'altra società mediante fusione,

la copertura si intende automaticamente estesa agli **Assicurati** di tali società salvo che queste:

- 1) abbiano sede o abbiano emesso titoli in qualsiasi mercato mobiliare degli **Stati Uniti**;
- 2) abbiano l'attivo patrimoniale eccedente la percentuale stabilita al punto 8 del frontespizio.

Qualora si verifichi anche una sola delle suddette condizioni, tali società verranno incluse in **Polizza** a condizione che:

- 1) la **Società** dia comunicazione scritta di tale acquisizione o costituzione e fornisca tutte le informazioni richieste dalla **Compagnia**;
- 2) la **Compagnia** dia conferma scritta dell'inclusione in **Polizza** di tali società e
- 3) la **Contraente** versi il premio concordato.

In ogni caso le garanzie saranno estese unicamente agli **Atti Dannosi** commessi successivamente alla data di acquisizione, incorporazione o costituzione.

Art. 13) Cessazione della Qualifica di Società Controllata

Se una società perde la qualifica di **Società Controllata**, anteriormente o successivamente alla data di effetto della **Polizza**, rimarrà inclusa nella stessa fino alla data di scadenza, ma solo in relazione agli **Atti Dannosi** commessi antecedentemente la data in cui detta società abbia cessato di avere la qualifica di **Società Controllata**.

Art. 14) Cariche Direttive in Società Partecipate

Ai fini della seguente garanzia, la definizione di **Assicurato** è limitata al primo capoverso della definizione 2.1.

In relazione alle Garanzie 8 e 9 la copertura:

- a) è limitata all'**Assicurato** nominato dalla **Società** nella **Società Partecipata** e non si intende estesa ad alcuna carica equivalente a quella dell'**Assicurato** nell'ambito di tale **Società Partecipata**;
- b) verrà applicata in eccesso a qualsiasi forma di indennizzo corrisposto all'**Assicurato** per il fatto di ricoprire una carica nell'ambito di tale **Società Partecipata**, compresa ogni forma di indennizzo prevista da tale **Società Partecipata**;
- c) si applica agli **Atti Dannosi** commessi successivamente alla data in cui la società o ente avrà assunto la qualifica di **Società Partecipata**;
- d) non si applica ai **Sinistri** per **Atti Dannosi** commessi anteriormente alla data di nomina e successivamente alla data in cui l'**Assicurato** abbia cessato il proprio rapporto di dipendenza o collaborazione nei confronti della **Società** o il suo incarico nell'ambito della **Società Partecipata** venga revocato dalla **Società**;
- e) non si applica ai **Sinistri** avanzati in nome e per conto di qualsiasi **Assicurato**, **Società**, **Società Partecipata** o da un Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell'ambito della **Società Partecipata** fatta eccezione per:
 - I. i **Sinistri** avanzati, sotto forma di azione sociale di responsabilità ai sensi della legge italiana, o di ogni altra legge equivalente in qualsiasi altra giurisdizione :
 - dalla **Società Partecipata** a seguito di una delibera assembleare presa senza la sollecitazione o istigazione di qualsiasi **Assicurato**, **Società**, **Società Partecipata** o di qualsiasi Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell'ambito della **Società Partecipata**, o
 - da un azionista/socio in tale sua qualità in nome e per conto della **Società Partecipata** senza la sollecitazione o istigazione di qualsiasi **Assicurato**, **Società**, **Società Partecipata** o di qualsiasi Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell'ambito della **Società Partecipata**;
 - II. i **Sinistri** in **Materia di Lavoro**;
 - III. i **Sinistri** avanzati da un **Assicurato** per contribuzione o indennizzo, qualora tali **Sinistri** traggano origine da altri **Sinistri** coperti dalla presente **Polizza**; o

IV. le Spese Legali.

Art. 15) Acquisizione della Contraente. Cambio di Controllo.

Se durante il **Periodo Assicurativo**:

- 1) la **Contraente** viene fusa per incorporazione in altra società o ente; o
- 2) viene dichiarato il fallimento, l'amministrazione straordinaria o la liquidazione della **Contraente** o viene nominato un commissario liquidatore o straordinario; o vengono acquisite azioni o quote della **Contraente** che comportino:
 - a) possesso diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto; o
 - b) diritto di nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione; o
 - c) controllo effettivo della maggioranza dei diritti di voto in base ad un patto di sindacato,

la **Polizza** avrà validità fino alla scadenza del **Periodo Assicurativo**, ma esclusivamente per quanto riguarda **Sinistri** relativi ad **Atti Dannosi** antecedenti tale fusione, acquisizione, cambio del controllo, liquidazione o fallimento.

La **Contraente** dovrà dare al più presto comunicazione scritta alla **Compagnia** di tale fusione, acquisizione, cambio di controllo, liquidazione, fallimento o nomina di funzionari designati dalle autorità competenti, fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie.

Art. 16) Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro

A) Per gli Assicurati

Nel caso in cui la presente **Polizza** non venisse rinnovata o dovesse cessare per motivi diversi dal mancato pagamento del **Premio** o dell'avvenuta risoluzione per dolo, la **Società** e/o gli **Assicurati** avranno la facoltà di richiedere un'Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** secondo i termini stabiliti al punto 11 a) del frontespizio.

La presente clausola non potrà essere sottoscritta nel caso in cui si verifichi un cambio di controllo o ai sensi dell'Art. 15) che precede.

In tal caso la **Società** e/o gli **Assicurati** potranno richiedere, entro 30 giorni dal termine del **Periodo Assicurativo**, un'Estensione del Termine per la Denuncia dei **Sinistri** a condizioni da pattuire.

La presente estensione si riferirà esclusivamente ai **Sinistri** conseguenti ad **Atti Dannosi** avvenuti prima della data di mancato rinnovo o risoluzione.

La presente estensione avrà validità:

- a) se la **Società** e/o gli **Assicurati** danno comunicazione scritta alla **Compagnia** dell'intenzione di sottoscrivere la presente clausola e pagano l'eventuale premio aggiuntivo stabilito al punto 11 a) del frontespizio entro 30 giorni successivi la data di mancato rinnovo o risoluzione;
- b) a condizione e fino a che la presente **Polizza** non venga sostituita da qualunque altra polizza che prevede una copertura analoga.

Ogni **Sinistro** avanzato durante il periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** verrà considerato come se avanzato durante il **Periodo Assicurativo** immediatamente precedente. Il **Premio** versato si intende interamente goduto.

L'Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** avrà termine qualora venga sottoscritta un'altra polizza che preveda un'analoga copertura.

B) Per gli Amministratori Cessati o Decaduti

Nel caso in cui la presente **Polizza** non venisse rinnovata o dovesse cessare per motivi diversi dal mancato pagamento del **Premio** o dell'avvenuta risoluzione per dolo, gli **Amministratori Cessati o Decaduti** godranno dell'Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** specificata al punto 11 b) del frontespizio unicamente qualora sia stato versato il **Premio** pattuito e qualora:

- la presente **Polizza** non venga sostituita o rinnovata da un'altra analoga copertura; e
- non si verifichi un cambio di controllo ai sensi dell'Art. 16) che precede.

Tale Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** avrà effetto a far data dal giorno in cui tali figure siano divenute **Amministratori Cessati o Decaduti** e si riferirà esclusivamente ai **Sinistri** conseguenti ad **Atti Dannosi** commessi prima di tale data.

I termini e le condizioni applicate per l'Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** per gli **Amministratori Cessati o Decaduti** si intendono quelli riferiti al **Periodo Assicurativo** immediatamente precedente il mancato rinnovo della presente **Polizza**.

L'Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** avrà termine qualora venga sottoscritta un'altra polizza che preveda un'analoga copertura.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 17) Dichiarazione relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della **Società** o degli **Assicurati** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892,1893 e 1894 C.C.)

Art. 18) Altre Assicurazioni

Qualora il **Danno** risulti indennizzabile ai sensi di qualsiasi altra copertura assicurativa, la presente **Polizza** opererà in eccedenza alle somme risarcite ai termini dell'altra polizza.

Art. 19) Pagamento del Premio

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga il premio alla firma entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I **Premi** devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la **Polizza** oppure alla **Compagnia**.

Art. 20) Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e approvate da entrambe le parti.

Art. 21) Aggravamento del Rischio

La **Contraente** deve dare comunicazione scritta alla **Compagnia** di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla **Compagnia** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Art. 22) Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la **Compagnia** è tenuta a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione della **Contraente** (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 23) Rinnovo dell'Assicurazione

La Polizza cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

Art. 24) Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla **Polizza** sono a carico della **Contraente**.

Art. 25) Foro Competente

Foro competente è esclusivamente quello di Roma, Italia.

Art. 26) Forma delle Comunicazioni

Gli **Assicurati** stabiliscono che la **Contraente** agirà per conto degli stessi (ad eccezione di quanto stabilito dall'Articolo 28 "Obblighi della Società e degli Assicurati in caso di Sinistro") per quanto riguarda tutte le modifiche e comunicazioni tra le parti (ad eccezione delle comunicazioni relative all'Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro**). Gli **Assicurati** accettano che la **Contraente** agisca in loro rappresentanza. Tutte le notifiche, denunce e altre comunicazioni fra le parti dovranno essere fatte a mezzo posta elettronica certificata, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax ovvero per telegramma all'Intermediario al quale è assegnata la **Polizza** oppure alla **Compagnia**.

Art. 27) Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge

Art. 28) Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro

La **Contraente** si impegna, e tale impegno è essenziale ai fini dell'efficacia del contratto, ad informare gli **Assicurati** degli obblighi ad essi derivanti in caso di **Sinistro**. In tal caso gli **Assicurati** o la **Società**:

- a) Devono presentare denuncia alla **Compagnia** nel più breve tempo possibile.
- b) Devono, entro trenta giorni dalla data del **Sinistro**, predisporre e tenere a disposizione della **Compagnia** o dei suoi incaricati una descrizione particolareggiata contenente tutte le informazioni necessarie ad una completa e corretta comprensione dei fatti da cui deriva la richiesta di risarcimento.
- c) Devono tenere a disposizione della **Compagnia** tutti i documenti da questa ritenuti necessari al buon esito della vertenza.
- d) Non devono ammettere loro responsabilità (salvo procedimenti a carattere penale), definire o liquidare danni o sostenere spese a tale riguardo senza previo consenso scritto della **Compagnia**.

L'inosservanza di uno o più degli obblighi di cui sopra può comportare la risoluzione della Polizza.

CONTRAENTE
(Timbro e Firma)

COMPAGNIA
(Timbro e Firma)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. la sottoscritta Contraente dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 5 Limite di Risarcimento
- Art. 7 Validità della Copertura limitata ai Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo
- Art. 12 Acquisizione o Costituzione di Società Controllate limitata agli Atti Dannosi commessi successivamente alla data di acquisizione o incorporazione
- Art. 14 Cariche Direttive in Società Partecipate limitata agli Atti Dannosi commessi successivamente alla data in cui la società o ente avrà assunto la qualifica di Società Partecipata
- Art. 18 Altre Assicurazioni
- Art. 23 Rinnovo dell'Assicurazione
- Art. 25 Foro Competente
- Art. 28 Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro

CONTRAENTE
(Timbro e Firma)

CONDIZIONI PARTICOLARI

a) Precisazione

La presente **Polizza** non copre i **danni** relativi a **sinistri** che siano conseguenza diretta o indiretta di eventi già noti agli **Assicurati** o di liti, pendenze, controversie, ispezioni e indagini in corso o antecedenti e conosciute al 31.12.2014.

b) Precisazione

La **Polizza** si intende estesa alle **Società Controllate** della **Contraente**, con retroattività limitata alla data della loro acquisizione, purché alla data di effetto della presente **Polizza** non presentino patrimonio netto negativo o siano in fase di liquidazione.

c) Spese legali in sede cautelare o d'urgenza

La **Compagnia**, a condizione che ciò sia consentito dalla legge e previo consenso scritto, si obbliga a tenere indenni gli **Assicurati** per le spese legali che gli stessi dovranno sostenere al fine di ottenere la revoca di un provvedimento giudiziale emesso durante il **Periodo Assicurativo** il quale abbia disposto in via cautelare o d'urgenza:

1. il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili degli **Assicurati**;
2. l'interdizione degli **Assicurati** dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
3. la restrizione della libertà personale degli **Assicurati**;
4. l'espulsione degli **Assicurati** a seguito di revoca di un valido permesso di soggiorno (o altro titolo legittimante la permanenza) per ragioni diverse dall'aver commesso un reato.

Sono altresì comprese le spese legali per resistere all'azione proposta da terzi durante il **Periodo Assicurativo** al fine di ottenere in via cautelare o d'urgenza i suddetti provvedimenti.

A parziale deroga dell'Art. 9, qualora sia applicabile l'esclusione Dolo, gli **Assicurati** saranno tenuti a restituire alla **Compagnia** le spese legali in sede cautelare o d'urgenza da questa anticipate. Tale estensione opera con un sottolimito annuo pari ad Euro € 100.000,00.

d) Estensione costi di emergenza

Nel caso in cui, a causa di un'emergenza, non sia ragionevolmente possibile ottenere l'autorizzazione scritta della **Compagnia** prima che vengano sostenute le **Spese Legali** in relazione a qualsiasi **Sinistro**, la **Compagnia** approverà a posteriori le **Spese Legali** in misura complessivamente non superiore a Euro 50.000,00.

e) Erosione Spese Legali

A parziale deroga ed integrazione di quanto previsto dall'Articolo 9) "Gestione del Sinistro" si prende atto che l'**Assicurato** può riservarsi la facoltà di utilizzare fino ad esaurimento il **Limite di Risarcimento** per sostenere quelle **Spese Legali** che superino il limite del quarto del **Limite di Risarcimento**. In tal caso il **Limite di Risarcimento** verrà ridotto a pari importo.

f) Estensione Spese Legali penali d'ufficio

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 2, punto 2.14, lettera a), la definizione di **Sinistro** viene estesa al procedimento penale intrapreso d'ufficio.
A parziale deroga dell'Art. 9, qualora siano applicabili le esclusioni:

a) Dolo;
b) Compensi degli Assicurati,
l'**Assicurato** sarà tenuto a restituire alla **Compagnia** le spese legali sostenute a seguito di un procedimento penale intrapreso d'ufficio da questa anticipate.

g) Esclusione Responsabilità Amministrativa E Amministrativa Contabile:

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), da una Richiesta di Risarcimento conseguente all'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica di Amministratore e riguardante la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e la responsabilità contabile."

h) Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società Aon Spa in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art.55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura dell'8% sui premi imponibili. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

i) Obblighi dell'Appaltatore relativi alla Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell' art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii..

CONTRAENTE
(Timbro e Firma)

COMPAGNIA
(Timbro e Firma)